

Pubblicato il 28/05/2019

Sent. n. 1063/2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 648 del 2018, proposto da [omissis], rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Pitaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Catanzaro, via Francesco Acri n. 88; contro Comune di Sorbo San Basile, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gregorio Ferrari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alessandro Rizzo in Catanzaro, via F. Crispi n. 151; per l'annullamento dell'ordinanza di demolizione di opere abusive n. [omissis] del [omissis].

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Sorbo San Basile;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2019 il dott. Nicola Durante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La ricorrente impugna l'ordinanza di demolizione di opere abusive n. [omissis] del [omissis], adottata dal Comune di Sorbo San Basile in data [omissis], a seguito di un sopralluogo che ha permesso di riscontrare che, sull'area pertinenziale dell'unità immobiliare identificata in catasto al foglio [omissis], particella [omissis], sub [omissis], graffata con la particella [omissis], sub [omissis], sono stati eseguiti lavori edilizi senza la preventiva autorizzazione consistenti nella realizzazione:

- di un manufatto in muratura di forma irregolare destinato a soggiorno avente una superficie di mq. 18,00 circa, con altezza alla gronda di mq. 2,10 circa e altezza al colmo di mt. 2,65 circa;
- di un manufatto in pannelli di lamiera coibentata destinato a magazzino ricovero attrezzi, delle dimensioni di mt. 2,20x2,10, per una altezza di mt. 1,70 circa (gronda) e mt. 2,10 circa (colmo) ed un volume complessivo pari a circa 200,00 mq;
- di un muro di cinta in elementi laterizi prefabbricati e malta cementizia, avente una altezza media mt 1,80 circa per una lunghezza complessiva di mt. 17,00 circa.

Resiste il Comune di Sorbo San Basile.

All'udienza pubblica del 28 maggio 2019, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato e va respinto.

I lavori realizzati dalla ricorrente, non rientrano infatti nella fattispecie di edilizia libera, di cui all'art. 6 D.P.R. 380/2001, caratterizzandosi, viceversa, per i requisiti di stabilità e di rilevante consistenza, tali da alterare in modo duraturo l'assetto urbanistico-ambientale.

Ciò vale in particolare per il gazebo contestato al punto 1 dell'ordinanza, ritratto anche nelle foto della relazione tecnica dell'ing. [omissis], che non costituisce affatto una struttura amovibile, in quanto esso risulta stabilmente ancorato alle parti murarie, sì da presentarsi come costruzione solida e robusta, idonea ad una permanenza prolungata nel tempo, richiedendo così il permesso di costruire. Invero, secondo giurisprudenza costante, per rientrare nella fattispecie di edilizia libera, il manufatto in parola avrebbe dovuto avere natura ornamentale ed essere realizzato in struttura leggera di legno o altro materiale di minimo peso, facilmente amovibile in quanto privo di stabile ancoraggio al suolo (Cons. Stato Sez. VI, 15/04/2019, n. 2438 e 25 gennaio 2017 n. 306).

Di conseguenza, è irrilevante la presentazione di una C.I.L.A. in data [omissis], in quanto la natura delle opere va correttamente ricondotta alla cornice normativa propria del permesso di costruire e non al regime semplificato (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, 07/09/2018, n.5424).

Lo stesso vale per il manufatto in lamiera di cui al punto 2 dell'ordinanza di demolizione, trattandosi di un box-container stabilmente appoggiato al terreno, che, pure, costituisce definitiva alterazione del terreno ai fini urbanistico-edilizi e richiede, pertanto, il rilascio del previo titolo edilizio (cfr. T.A.R. Campania, Salerno Sez. II, 02/01/2019, n. 1; Cons. Stato, Sez. VI, 06/02/2019, n. 901).

Ed altrettanto dicasi per il muto di cinta.

Infine, riguardo alle ulteriori censure di carattere formale, occorre precisare che l'ordinanza di demolizione, essendo un atto rigidamente vincolato, non necessita di una specifica motivazione sull'interesse pubblico attuale e, peraltro, in caso di mancata adozione dello stesso, non sussiste un affidamento tutelabile, in ragione dell'illecito commesso in violazione delle regole sulla tutela del territorio (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 25/03/2019, n. 1942)

Le spese del processo, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del processo in favore del Comune di Sorbo San Basile, liquidandole in complessivi euro 1.000,00, oltre accessori di legge, se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Nicola Durante, Presidente, Estensore

Pierangelo Sorrentino, Referendario

Arturo Levato, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Nicola Durante

IL SEGRETARIO

